Tribunale Vasto, 31/07/2025, n.242

### **Fatto**

# Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte\_1 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Controparte\_2 [â?i] in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo in sintesi e per quanto dâ??interesse:

 $\hat{a}$ ?? di essere proprietario di un appartamento posto al I $\hat{A}^{\circ}$  piano di un fabbricato ubicato in CP\_1 , al Vico II Roma;

â?? che Controparte\_2 divenuta proprietaria dei locali garage posti al piano terra dello stabile, ha indebitamente occupato e recintato unâ??area condominiale posta a fianco al palazzo comune stesso, impedendogli così lâ??uso e la disponibilità di cui godeva liberamente.

Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: â??Voglia lâ??On. Tribunale di Vasto, Giudice adito, contrariis reiectis, 1. ritenere e dichiarare che la convenuta non poteva occupare in via esclusiva lâ??area in questione, ma â?? semmai â?? farne uso, come qualsiasi altro comproprietario; 2. conseguentemente, fare ordine alla convenuta di rimuovere la recinzione sopra descritta; 3. condannare questâ??ultima anche al risarcimento dei danni da determinarsi secondo Giustizia; 4. condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite e spettanze di lite.â?•.

Con atto depositato lâ??1.7.2.2019 si Ã" tempestivamente costituita in giudizio Controparte\_2 [â?i] in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo in sintesi e per quanto di interesse:

â?? in via preliminare, lâ??assenza dello ius postulandi di parte attrice, risultando depositata solo unâ??autorizzazione al trattamento dei dati personali;

â?? sempre in via preliminare la connessione del procedimento a quello iscritto al n. RG. 574/2019, instaurato dal Comune di CP\_1 per reclamare lâ??uso pubblico della stessa area oggetto di causa;

â?? nel merito, lâ??infondatezza della domanda attorea, avendo la società convenuta acquistato la proprietà dellâ??area di cui lâ??attore reclama la condominialità con atto notarile del 28.10.2015, Rep. 22007, dai sig.ri Controparte\_4 e Controparte\_5;

â?? la necessità di chiamare in giudizio questi ultimi al fine di essere garantita dallâ??eventuale accoglimento della domanda attorea.

Sulla base delle circostanze di fatto appena riferite, la convenuta ha chiesto allâ??adito Tribunale: â??- in via preliminare, autorizzare la chiamata del terzo e fissarsi ai sensi dellâ??art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa dei sigg.ri Controparte\_4 e Controparte\_5, danti causa della società convenuta, affinché, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere fondata la domanda attorea, gli stessi garantiscano e comunque tengano indenne la Controparte\_2 da ogni e qualsivoglia risarcimento dei danni che dovesse essere riconosciuto in favore dellâ??attore e conseguentemente per sentir condannare i terzi chiamati al rimborso in favore dellâ??esponente di quella parte del prezzo corrispondente ai proporzionali diritti che dovessero essere riconosciuti allâ??attore e/o ai condomini, oltre che al risarcimento dei danni patiti dalla società convenuta, tenuto conto anche della perdita di valore del locale, identificato al Fg. 1, p.lla (omissis), sub. 1, P. T., Cat. C/6, cl. 1, mq 327, R.C.E. 793,74, confinante con la porzione di terreno oggi reclamata, da quantificarsi a mezzo di CTU e che prudenzialmente si indicano in â?¬ 5.000,00, salva migliore quantificazione in corso di giudizio ovvero da determinarsi anche in via equitativa, nonché delle spese sostenute per la lite e di quelle da rimborsare allâ??attore; â?? sempre in via preliminare, riunire lâ??odierno giudizio con quello rubricato allâ??RG 574/19- Tribunale Vasto, avente quale attore il Controparte\_1 e quale convenuta la societA esponente; â?? nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. â?•.

Previa regolarizzazione della procura alle liti di parte attrice, Ã" stata disposta la riunione al presente fascicolo del procedimento iscritto al n. RG. 574/2019, intrapreso contro [â?l] Controparte\_6 Controparte\_1 per reclamare la proprietà dellâ??area occupata dalla societÃ, in quanto pertinenza pubblica di uso comune ab illo tempore,  $\cos \tilde{A} \neg$  concludendo: â??A) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare lâ??acquisto della titolaritÃ, per intervenuta usucapione, in favore del Controparte\_1, dellâ??area censita al catasto urbano del Comune di CP\_1 al foglio 1, particella (omissis), sub 6, 7, 8, 9 e 10, cat. F1, area urbana, ovvero della porzione che verrà ritenuta acquisita, alla stregua dellâ??istruttoria ed anche giusta consulenza tecnica dâ??ufficio che, si opus sit, si invoca; B) Sempre nel merito, in subordine, ritenere e dichiarare, in ogni caso, la destinazione delle pertinenze di via Roma â?? Vico II, e cioÃ" lâ??area corrispondente a quella censita nel catasto urbano del Comune di CP\_1 al foglio 1, particella 1168, sub 6, 7, 8, 9 e 10, cat. F1, area urbana, per le quali Ã" causa, ad uso pubblico, ovvero della porzione che verrà ritenuta come tale destinata a pubblico uso, alla stregua dellâ??istruttoria ed anche giusta consulenza tecnica dâ??ufficio che, si opus sit, si invoca; C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori di leggeâ?•.

Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, questi, con atto depositato il 26.7.2021 si sono costituiti in giudizio contestando tutte le avverse domande e rassegnando le seguenti conclusioni: â??Voglia lâ??Ill.mo Giudice adito: â?? nel merito rigettare le domande proposta dal sig. Parte\_1

e dal Controparte\_1 perché infondate; â?? in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze del Controparte\_1, rigettare la domanda di garanzia per evizione, proposta dal convenuto Controparte\_2 nei confronti del terzo chiamato, per i motivi già detti; â?? condannare sempre e comunque le controparti alla rifusione di spese, e competenze professionali della presente causa oltre accessori di legge.â?•.

Così incardinato il contradditorio, assunte le prove orali, con ordinanza dellâ??1.4.2025, emessa allâ??esito dellâ??udienza cartolare del 20.3.2025, la causa Ã" stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

\*\*\*

1. In via preliminare: sulla eccepita carenza dello ius postulandi.

In via assolutamente preliminare si precisa che, come disposto dal giudice nellâ??ordinanza del 13.9.2019, parte attrice ha compiutamente sopperito alla carenza di ius postulandi denunciata dalla società convenuta, depositando idonea procura alle liti (cfr. all. deposito del 12.10.2019).

Si osserva, poi, che la società convenuta, pur senza articolare specifiche conclusioni a riguardo, ha lamentato anche la carenza di ius postulandi del Controparte\_1, sulla base del fatto che la delibera n. 50 dellâ??Ente, con la quale la Giunta ha autorizzato il Sindaco a conferire mandato allâ??avv. Mastrangelo, non Ã" perfettamente attinente alla domanda proposta dal CP\_1 avendo questa ad oggetto lâ??azione volta allâ??accertamento della servitù ventennale dellâ??area antistante il fabbricato ubicato al civico n. 2, del Vico II Roma e non anche lâ??accertamento di intervenuta usucapione dellâ??aera (cfr. comparsa conclusionale Controparte\_2 del 19.5.2025).

La doglianza Ã" priva di pregio atteso che dallâ??esame della succitata delibera (all. 10 â?? atto di citazione Controparte\_1) si evince che la finalità dellâ??azione intrapresa Ã" volta al compimento di â??tutti gli atti necessari e utili a tutela dellâ??uso pubblico del suolo in questioneâ?•, così che lâ??annotazione successiva, relativa al riconoscimento del diritto di servitù, non può che considerarsi come una mera specificazione, che comunque non impedisce al difensore di porre in essere tutte le attività processuali necessarie al ripristino dellâ??uso pubblico dellâ??area, come dimostra anche lâ??ampiezza della procura alle liti conferita, nella quale Ã" attribuito al difensore â??ogni e più ampio mandato incluso quello di avanzare domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunziare agli atti e farsi sostituire, con promessa de ratoâ?•.

2. Sulla natura condominiale dellâ??area oggetto di causa.

Parte\_1 ha instaurato il giudizio iscritto al n. rg. 428/2019, al fine di veder accertata lâ??illegittimità della condotta della convenuta, che non poteva occupare in via esclusiva lâ??area condominiale identificata al catasto fabbricati al fg.1, part.1168 sub 6 potendo, semmai, farne uso come qualsiasi altro comproprietario e ha, conseguentemente, insistito per la rimozione della recinzione apposta sullâ??area in esame.

Di contro, la convenuta Controparte\_2 ha sostenuto di vantare la proprietà esclusiva dellâ??area in forza di atto di compravendita immobiliare del 28.10.2015, con il quale le Ã" stata trasferita, oltre che lâ??esclusiva proprietà del fabbricato/garage, anche la proprietà di cinque adiacenti aree urbane tra cui quella oggetto di causa (cfr. art. 1 contratto di compravendita â?? all. 3 â?? comparsa di costituzione).

 $Cos\tilde{A}\neg$  richiamati i termini della questione,  $\tilde{A}$ " dâ??uopo stabilire se la societ $\tilde{A}$  convenuta abbia, dunque, effettivamente un valido titolo di propriet $\tilde{A}$  dellâ??area attigua allâ??immobile condominiale oggetto di causa.

Ã? pacifico nella giurisprudenza di legittimitÃ, che lâ??area esterna di un edificio condominiale, con riguardo alla quale manchi unâ??espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, vada ritenuta di presunta natura condominiale, ai sensi dellâ??art. 1117 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6-2, 08/03/2017, n. 5831; Cass. Sez. 2, 31/08/2017, n. 20612; Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712). Si intende, peraltro, come cortile, agli effetti dellâ??art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, ma anche comprensivo dei vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate degli edifici quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le intercapedini, i parcheggi â?? sebbene non menzionati espressamente nel medesimo art. 1117 c.c. (Cass. Sez. 2, 09/06/2000, n. 7889).

Più chiaramente, ha precisato la Suprema Corte, â??Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui allâ??art. 1117 c.c., occorre fare riferimento allâ??atto costitutivo del CP\_7 e, quindi, al primo atto di trasferimento di unâ??unità immobiliare dellâ??originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nellâ??ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni.â?• (Cass. Sez. 2 â?? , Ordinanza n. 20693 del 09/08/2018).

In particolare, il CP\_7 che pretenda lâ??appartenenza esclusiva di un bene, quale appunto un cortile, compreso tra quelli elencati espressamente o per relationem dallâ??art. 1117 c.c., deve dar prova della sua asserita proprietà esclusiva derivante da titolo contrario (non essendo

determinanti a tal fine né le risultanze del regolamento di condominio, né lâ??inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino, né i dati catastali); in difetto di tale prova, dovrà essere affermata lâ??appartenenza dei suddetti beni indistintamente a tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 07/05/2010, n. 11195; Cass. Sez. 2, 18/04/2002, n. 5633; Cass. Sez. 2, 15/06/2001, n. 8152; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4953).

Secondo le indicazioni della Suprema Corte, inoltre, per poter escludere lâ??applicabilità dellâ??art. 1117 c.c., il titolo che dà vita al condominio deve contenere â??una chiara e univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietà delle suindicate partiâ?• (cfr. Cass. 1615/2024 e 12381/2023). Ove ciò non avvenga, una volta sorta la comproprietà delle parti comuni dellâ??edificio indicate nellâ??art. 1117 c.c., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva â?? i quali comprendono pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni â?? la situazione Ã" opponibile ai terzi (cfr. 3852/2020).

Orbene, nel caso in esame, appurato che lâ??area in esame, in ragione dellâ??ampia definizione fornita dalla giurisprudenza e dalla qualificazione presente negli atti di compravendita e frazionamento, possa pacificamente qualificarsi come â??corte condominialeâ?•, si rileva che non Ã" stato prodotto in giudizio lâ??atto costitutivo del CP\_7 , non essendoci, pertanto, prova documentale che lâ??area in questione sia stata riservata alla proprietà esclusiva dei terzi chiamati in giudizio, danti causa dellâ??odierna convenuta.

Neppure vi Ã" prova documentale degli atti di acquisto della proprietà da parte dei suddetti terzi chiamati e dellâ??espressa riserva in loro favore dellâ??area oggetto di causa, essendo detti atti solo menzionati nellâ??atto di vendita esibito dalla convenuta (doc.3).

Ne consegue che non pu $\tilde{A}^2$  ritenersi superata la presunzione della natura condominiale dell $\hat{a}$ ??area.

Ad ulteriore dimostrazione della natura condominiale del bene, poi, si rileva che nellâ??atto di acquisto dellâ??appartamento in favore dellâ??attore non Ã" specificato alcunché in ordine alla titolarità esclusiva di parte dellâ??area esterna dellâ??edificio, essendo invece chiarito che â??la vendita Ã" comprensiva della proporzionale quota condominiale di tutte le parti dellâ??edificio che si presumono di proprietà comune ex art. 1117 del Codice Civile, degli impianti e servizi di uso e godimento comune e del terreno su cui sorge il fabbricatoâ?• e che detto terreno Ã" pari a complessivi mq 700 e distinto al fg. di mappa 1 part. 1168 (cfr. art. 2 e art.4, â??Atto pubblico Notar Persona\_1 rep 74298 del 1985.pdfâ?• â?? all. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).

La comproprietà dellâ??area in esame ha, inoltre, trovato ulteriore suffragio nelle deposizioni dei testi escussi. In particolare, Testimone\_1 ha confermato che â??nel 1985, quando il Parte\_1 acquistò lâ??immobile â?¦ lâ??area era corte di tutto il fabbricato perché non esistevano frazionamenti allâ??interno della corteâ?•, che il dante causa della convenuta, con elaborato

planimetrico del 1993, ha unilateralmente frazionato e intestato a sé detta area e che â??lâ??area Ã" sempre stata adoperata per il carico e scarico degli appartamenti â??(cfr. verbale udienza del 3.11.2022). Anche il teste Testimone\_2 ha affermato â??Nel momento in cui ho acquistato mi veniva detto dal venditore che tutta lâ??area antistante lâ??edificio era al servizio dei condomini e io ho sempre parcheggiato, insieme agli altri condomini, nella parte che ora Ã" recintataâ?• (cfr. verbale udienza del 14.12.2023).

Si rileva, inoltre, che non Ã" possibile addivenire a conclusioni di senso contrario sulla base dellâ??intervenuto frazionamento catastale del 3.11.1993, nel quale Ã" annotato, con riferimento al sub acquistato dalla società convenuta â??Magazzino-garage con corte esclusiva (P.T.)â?• (cfr. all. â??Frazionamento 5.11.1993.pdfâ?• â?? memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice), atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, i dati catastali non assumono rilievo ai fini della prova della proprietà ed, ancor meno, in ordine alle ragioni di proprietà CP\_8 rivendicate su un bene originariamente munito di un unico identificativo catastale e agevolmente individuato nel titolo di acquisto delle porzioni di proprietà esclusiva (v. Cass. 24 marzo 2017 n. 7743).

Né i terzi chiamati hanno fornito prova dellâ??avvenuta usucapione dellâ??area, eccepita in via riconvenzionale, alla luce delle generiche dichiarazioni rilasciate sul punto dai testi Tes\_3 [â?l] 7 a 15 CP\_5 e , contrastanti con quanto, invece, dichiarato dagli altri testi escussi in ordine al possesso dellâ??area da parte di tutti i condomini e già sopra riportate.

In conclusione, la domanda di merita accoglimento, dovendo ritenersi accertato che al momento della compravendita in favore di Controparte\_2 la corte indicata nellâ??atto era (ed  $\tilde{A}$ ") di propriet $\tilde{A}$  condominiale e non poteva, pertanto, essere venduta come propriet $\tilde{A}$  esclusiva. Lâ??atto di compravendita  $\tilde{A}$ ", sotto questo profilo, inefficace, non essendo idoneo a trasferire la propriet $\tilde{A}$  esclusiva della porzione di cortile, sulla base del generale principio: nemo plus iuris transferre potest, quam ipse habet.

Allâ??accertamento che precede consegue anche lâ??accoglimento della domanda di riduzione in pristino, poich $\tilde{A}$ © la recinzione pacificamente realizzata dalla CP\_9 convenuta per il tramite di paletti e catene  $\tilde{A}$ " volta a sottrarre la porzione di cortile in questione allâ??uso comune.

Merita, invece, rigetto la domanda formulata dallâ??attore, in maniera alquanto generica in quanto solo articolata nelle conclusioni dellâ??atto introduttivo e mai ulteriormente specificata, di â??risarcimento dei danni da determinarsi secondo giustiziaâ?•.

Pur in assenza di specificazione da parte del richiedente, dal tenore generale delle difese articolate dallo stesso, si ritiene che il danno lamentato possa ricondursi al pregiudizio sub $\tilde{A}$ ¬to per lâ??occupazione abusiva del bene condominiale.

In tale ambito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che â??in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario Ã" tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, Ã" chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienzaâ?• (Cass. Sez. U â??, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).

Sulla scorta dei richiamati principi, atteso che nel caso di specie, la parte che ha invocato il risarcimento del danno non ha neppure allegato nei propri scritti difensivi, il concreto pregiudizio subito e la specifica natura dello stesso, la domanda risarcitoria devâ??essere rigettata.

3. Sulla domanda di usucapione e di destinazione ad uso pubblico del Comune di CP\_1

Il Controparte\_1, quale parte attrice nel procedimento riunito n. rg. 574/2019, ha invocato la destinazione pubblica dellâ??area, insistendo, in via principale, per lâ??accertamento dellâ??intervenuta usucapione e, in via subordinata, per lâ??accertamento della destinazione ad uso pubblico della stessa.

In particolare, ha allegato di aver continuativamente posseduto lâ??area in questione a partire dal 1963, anno di costruzione del fabbricato, poiché pertinenza della strada pubblica denominata Vico II via Roma in CP 1 e riconosciuta tale dallâ??intera comunità locale.

In punto di diritto, si osserva che, secondo giurisprudenza costante, la configurazione di unâ??ipotesi di usucapione pubblica prevede la sussistenza dei seguenti requisiti: a) lâ??idoneità del bene allâ??uso pubblico; b) la rispondenza dellâ??uso a una utilità pubblica e non al soddisfacimento dellâ??interesse privato di alcuni singoli; c) lâ??esercizio della signoria sul bene, comportante il disconoscimento di ogni contrario diritto del proprietario, la non riscontrabilità nel proprietario di un atteggiamento di mera tolleranza e la continuità nellâ??esercizio dellâ??uso per la durata stabilita dal codice civile ai fini dellâ??usucapione (cfr. TAR Marche n. 52/2016 â?? nello stesso senso e con specifico riferimento alla costituzione per usucapione di una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, Cass., Sez. 2, 29/11/2017, n. 28632).

Nella fattispecie, guardando al compendio probatorio, devâ??essere in primo luogo chiarito che non Ã" sufficiente a fondare la domanda di usucapione la produzione dello stradario e della delibera comunale del 9.3.1997 (invero illeggibile) (cfr. all. 5 e 6 â?? atto di citazione Controparte\_1), essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che lâ??iscrizione di una strada nellâ??elenco delle pubbliche vie abbia natura puramente presuntiva, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dellâ??uso (Cass. 1624/2010).

Si osserva, inoltre, che la domanda non pu $\tilde{A}^2$  trovare accoglimento anzitutto poich $\tilde{A}$ © non risulta soddisfatto il requisito dell $\hat{a}$ ??utilit $\tilde{A}$  pubblica.

Ciò lo si desume in primo luogo dal compendio fotografico in atti, dal quale si evince che lâ??area in questione non costituisce un punto di passaggio obbligato per chi percorre Via Roma Vico II, configurandosi al più come uno slargo del tracciato stradario, senza alcuna utilità specifica. Peraltro, la stessa risulta priva di segnaletica orizzontale e adiacente ad ingresso dei garage dello stabile, per cui essa non appare neppure astrattamente idonea ad essere adibita ad area di parcheggio pubblico, né tantomeno al transito dei pedoni poiché priva di marciapiede (cfr. all. 1 â?? atto di citazione Comunale).

Lâ??istruttoria orale ha, inoltre, chiarito che la stradina in questione non Ã" mai stata adibita a mercato comunale. In particolare, la circostanza Ã" stata affermata dai testi Testimone\_5 e [â?i] Testimone\_4 (cfr. verbale udienza del 3.11.2022 e del 7.9.2023). Al contrario, ha chiarito il teste Testimone\_1 â??lâ??area Ã" stata sempre adoperata per il carico e scarico degli appartamentiâ?• (cfr. verbale udienza del 3.11.2022) e più volte i vigili urbani sono stati chiamati per rimuovere autoveicoli in sosta che impedivano lâ??accesso e/o lâ??ingresso nellâ??immobile da parte dei condomini, come dichiarato dal teste Testimone\_6 (cfr. verbale udienza del 7.9.2023). Il teste Testimone\_2 poi, ha dichiarato â??Nel momento in cui ho acquistato mi veniva detto dal venditore che tutta lâ??area antistante lâ??edificio era al servizio dei condomini e io ho sempre parcheggiato, insieme agli altri condomini, nella parte che ora Ã" recintataâ?• (cfr. verbale udienza del 14.12.2023).

Si rileva, quindi, che le risultanze delle prove orali si sono rivelate alquanto generiche e contraddittorie sia per quanto riguarda la prova dellâ??utilità pubblica dellâ??area sia in merito alla continuità del possesso da parte dellâ??ente pubblico.

In particolare, ritiene il giudicante, che la sola prova in ordine alla manutenzione ordinaria dellâ??area da parte del CP\_1 [â?|] Testimone\_7 confermata da diversi testi (cfr. dichiarazioni dei testi Tes\_1 e Testimone\_8), non sia di per sé sufficiente a soddisfare il requisito della continuità del possesso utile ad usucapire prevista dalla legge.

Neppure  $\tilde{A}$ " fondata la domanda subordinata dellâ??Ente volta al riconoscimento della destinazione pubblica dellâ??area in esame.

Sul punto si richiama il consolidato principio della giurisprudenza della Suprema Corte sviluppato in tema di servit $\tilde{A}^1$ , ma applicabile anche alla fattispecie in esame, secondo il quale affinch $\tilde{A}$ © un $\hat{a}$ ??area privata possa ritenersi assoggettata ad uso pubblico  $\tilde{A}$ " necessario, oltre all $\hat{a}$ ??intrinseca idoneit $\tilde{A}$  del bene, che l $\hat{a}$ ??uso avvenga ad opera di una collettivit $\tilde{A}$  di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse, per cui deve escludersi l $\hat{a}$ ??uso pubblico quando il passaggio venga esercitato soltanto dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per

esigenze connesse alla loro privata utilizzazione (Cass. 13.2.1999 n. 1205; Cass. 23.5.1995 n.5637; Cass. 29.4.1995 n. 4755, 1269/2024).

Sulla scorta di tale principio, la domanda in esame non pu $\tilde{A}^2$  trovare accoglimento sia per la carenza di prova in ordine allâ??utilit $\tilde{A}$  pubblica, gi $\tilde{A}$  appurato in merito alla domanda di usucapione, sia alla luce del fatto che la suddetta area, come emerso in sede testimoniale,  $\tilde{A}$ " stata perlopi $\tilde{A}^1$  utilizzata dai condomini dello stabile ad essa adiacente.

Di qui il rigetto delle domande, articolate in via principale e in via subordinata, del CP\_1 [â?|].

# 4. Sulla garanzia per evizione.

Stante la fondatezza della domanda di Parte\_1, Ã" necessario procedere allâ??esame della fondatezza della chiamata in garanzia di Controparte\_2 nei confronti dei suoi danti causa, Controparte\_4 e Controparte\_3.

Controparte\_4 e Controparte\_3.

Il riconoscimento della natura condominiale del cortile acquistato quale proprietà esclusiva dalla società convenuta configura unâ??ipotesi di vendita di cosa parzialmente di altri, disciplinata dallâ??art. 1480 c.c., a mente del quale â??Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dellâ??articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non Ã' divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del dannoâ?•.

Guardando al caso di specie, si osserva, innanzitutto, che alcun rilievo, al fine di escludere la responsabilit $\tilde{A}$  dei terzi chiamati, pu $\tilde{A}^2$  assumere la clausola contenuta allâ??art. 2 del contratto preliminare di compravendita nella quale  $\tilde{A}$ " riportato â??Inoltre la parte promittente venditrice dichiara di non essere a conoscenza se la strada pubblica di cui alla lettera F  $\tilde{A}$ " stata oggetto di esproprio pubblico $\tilde{a}$ ?• (cfr. all.  $\tilde{a}$ ??Controparte\_10  $\tilde{a}$ ?? comparsa di costituzione CP\_4 e CP\_5 ), poich $\tilde{A}$ © superata dalla dichiarazione contenuta nel successivo contratto definitivo di compravendita nel quale  $\tilde{A}$ " specificato all $\tilde{a}$ ??art. 5  $\tilde{a}$ ??Dichiara e garantisce la parte venditrice di essere piena, assoluta ed esclusiva proprietaria degli immobili con il presente atto alienati e che sugli stessi non gravano pesi, censi, canoni, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, prestando all $\tilde{a}$ ??uopo ogni pi $\tilde{A}$ 1 ampia garanzia per ogni caso di molestia o evizione sia totale che parziale $\tilde{a}$ ? • (cfr. all.3  $\tilde{a}$ ?? comparsa di costituzione).

Conseguentemente, accertato che la società convenuta ha subito lâ??evizione parziale del bene compravenduto e che non vi Ã" alcuna clausola di esclusione di responsabilità nellâ??atto di vendita, deve trovare applicazione il menzionato art. 1480 c.c.

Si osserva, che la societÃ, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato, oltre al risarcimento dei danni e alla riduzione del prezzo, anche la risoluzione del contratto di compravendita.

Al di  $l\tilde{A}$  della tardivit $\tilde{A}$  della domanda avanzata, essa si rivela altres $\tilde{A}\neg$  infondata poich $\tilde{A}$ © non  $\tilde{A}$ " stato provato, e neppure allegato che, come prescritto dall $\hat{a}$ ??art. 1480 c.c., la convenuta non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non  $\tilde{A}$ " risultata proprietaria.

La domanda di riduzione del prezzo, con conseguente condanna della parte venditrice al rimborso della maggior somma pagata dallà??acquirente, deve, invece, ritenersi fondata.

Invero, lâ??obbligazione di pagamento del prezzo che grava sullâ??acquirente trova la propria causa nellâ??acquisto della proprietĂ del bene oggetto di compravendita, ne consegue che, se questâ??ultimo non si realizza, lâ??acquirente evitto deve essere risarcito per quanto pagato in eccesso rispetto allâ??effettivo beneficio ricevuto, al fine di ristabilire gli equilibri contrattuali.

Di conseguenza, nel caso di specie, essendo stato accertato che lâ??area oggetto di causa e contraddistinta in catasto fabbricati al Fg.1 part.1168 sub 6, in realtà non era nella disponibilità dei venditori chiamati in causa, questi devono essere condannati a restituire la somma di â?¬1.000,00, pari allâ??importo riportato nellâ??atto di compravendita per lâ??acquisto di ciascuna delle aree urbane tra cui quella in esame (cfr. all. 3 â?? comparsa di costituzione).

Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per lâ??evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta (cfr. Cass. n. 2541/1999), come tale non soggetto alla rivalutazione monetaria, in assenza di specifica allegazione e prova di danno, come nel caso di specie. Gli interessi legali non sono dovuti dalla domanda giudiziale in assenza di domanda (cfr. Cass. Sez. Un. n. 6538/2010), mentre saranno dovuti automaticamente dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, ai sensi dellâ??art. 1282 comma 1 c.c.

Per quanto riguarda lâ??ulteriore domanda di risarcimento dei danni, si precisa che al riguardo la Suprema Corte più volte ha statuito che â??nellâ??ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dellâ??art. 1489 cod. civ., il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dallâ??art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 c.c., in base al richiamo di questâ??ultima disposizione da parte dellâ??art. 1479, a sua volta richiamato dallâ??art. 1480, cui rinvia ancora il citato art. 1489â?• (Cfr. pure Massime: N. 1352 del 1996; N. 1104 del 1996; Sentenza n. 16053 del 15/11/2002).

Sulla scorta di tali principi, non pu $\tilde{A}^2$  che rigettarsi la domanda in esame stante la genericit $\tilde{A}$  del danno allegato da parte attrice e la mancanza financo di una allegazione specifica di elementi di prova al riguardo e tali da poter giungere ad una sua quantificazione.

## **5.** Sulle spese di lite.

Il regime delle spese processuali Ã" regolato dal principio della soccombenza, le stesse si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia (parametri medi â?? complessità bassa) e dellâ??attività processuale effettivamente svolta.

Conseguentemente, lâ??accoglimento della domanda di Parte\_1 nei confronti di Controparte\_2 implica la condanna di questâ??ultima al pagamento delle spese di lite sostenute dallâ??attore.

Stante il rigetto della domanda del Controparte\_1 nei confronti della società Controparte\_2 [â?l] e lâ??accoglimento delle domande formulate da questâ??ultima nei riguardi dei terzi chiamati, Controparte\_4 e Controparte\_3, costoro, in solido con il CP\_1 [â?l], devono essere condannati al pagamento delle spese processuali della convenuta.

Stante la fondatezza della chiamata in garanzia della società convenuta nei confronti dei terzi chiamati e il disposto dellâ??art.1483 comma 2 c.c., questi ultimi devono essere condannati altresì al pagamento delle spese di lite direttamente sopportate e di quelle da rimborsare allâ??attore vittorioso (cfr. Cass. civ. 18829/2023 â??In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, allâ??acquirente, convenuto in giudizio compete, ai sensi degli artt. 1483, comma 2, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete allâ??acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dellâ??evizione stessa.â?•).

Si rileva, infine, che in caso di riunione di pi $\tilde{A}^1$  cause, la liquidazione dei compensi per lâ??attivit $\tilde{A}$  svolta prima della riunione, deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione allâ??attivit $\tilde{A}$  prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva pu $\tilde{A}^2$  essere liquidato un compenso unico (Cass. civ. sent. 10629/2021).

Nella specie, pertanto, la fase introduttiva va liquidata anche per il procedimento riunito n. 574/2019, attestandolo ai parametri minimi attesa la connessione con il procedimento di pi $\tilde{A}^1$  antica iscrizione, al quale  $\tilde{A}^{"}$  stato riunito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,  $\cos \tilde{A} \neg$  dispone:

 $\hat{a}$ ?? in accoglimento delle relative domande di Parte\_1 , dichiara che [ $\hat{a}$ ?] Controparte\_2 non pu $\tilde{A}^2$  occupare in via esclusiva l $\hat{a}$ ??area condominiale oggetto di causa e, conseguentemente, la condanna alla rimozione della recinzione apposta;

â?? rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da Parte\_1;

â?? rigetta integralmente le domande avanzate dal Controparte\_1;

â?? in accoglimento della relativa domanda di Controparte\_2 condanna i terzi chiamati in causa, Controparte\_4 e Controparte\_3 , alla restituzione di parte del prezzo pagato e pari ad â?¬ 1.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;

â?? rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da Controparte\_2

â?? condanna Controparte\_2 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte\_1, che liquida in â?¬ 125,00 per spese documentate ed â?¬ 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sullâ??importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

â?? condanna il Controparte\_1 e i terzi chiamati, Controparte\_4 e Controparte\_3 [â?!] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte\_2 [â?!] che si liquidano per il giudizio n.rg. 574/2019 in â?¬ 1.204,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sullâ??importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il presente giudizio in â?¬ 7.616,00, per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sullâ??importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

â?? condanna Controparte\_4 e Controparte\_3 a restituire a Controparte\_2 [â?|] le somme dovute allâ??attore a titolo di spese di lite del presente giudizio.

Alla cancelleria per quanto di competenza.

Vasto, 31 luglio 2025

# Campi meta

Massima: In tema di condominio, un'area esterna adiacente a un edificio deve presumersi di natura condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c., a meno che non esista un titolo contrario che dimostri una propriet $\tilde{A}$  esclusiva. Tale titolo deve essere individuato nel primo atto di trasferimento di un'unit $\tilde{A}$  immobiliare dall'originario unico proprietario e deve contenere una ''chiara e univoca volont $\tilde{A}$  '' di riservare la propriet $\tilde{A}$  di detta area a uno specifico soggetto. Supporto Alla Lettura:

#### USUCAPIONE

Lâ??usucapione Ã" un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge. Lâ??istituto dellâ??usucapione, disciplinato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile, configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario. Per il suo compimento infatti, a differenza degli acquisti a titolo derivativo, non necessita della collaborazione o del consenso di chi era in precedenza titolare del diritto usucapito. Per lâ??usucapione sono necessari i seguenti requisiti: â?¢ La prima Ã" lâ??â??animus possidendiâ?• cioÃ" la a volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dellâ??altro diritto corrispondente. â?¢ La seconda Ã"lâ??â??animus rem sibi habendiâ?• cioÃ" la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale. â?¢ La terza Ã" il â??corpus possessionisâ?•. Questo Ã" lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5087, depositata il giorno 5 marzo 2014 riconoscono la possibilitA di usucapire lâ??azienda con il possesso continuato ventennale. Secondo la Suprema Corte lâ??azienda, ai fini della disciplina del possesso e dellâ??usucapione, quale complesso di beni organizzati per la??esercizio della??impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli beni che la compongono, e quindi suscettibile di essere unitariamente posseduta e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapita. Secondo la Corte, se il possesso si esercita sulla cosa, e se si intende il termine â??cosaâ?• in senso economico-sociale, si possono considerare â??coseâ?• anche beni non corporei, come i beni immateriali (proprietà intellettuale, ad esempio) o complessi di beni organizzati, come ad esempio lâ??azienda, definita dal codice civile stesso come complesso organizzato di beni per lâ??esercizio di una impresa. La Corte esprime una concezione â??oggettivataâ?• dellâ??azienda che, senza cancellare il suo collegamento organizzativo e finalistico con lâ??attivitÃ dâ??impresa, assume una propria autonomia di â??cosaâ?•, possibile oggetto di rapporti giuridici e di diritti. Occorre a tal fine separare lâ??azienda intesa come cosa, dallâ??insieme dei singoli beni e dallâ??esercizio dellâ??impresa. I giudici in tal senso adducono quali esempi tipici di dissociazione tra proprietA dellâ??azienda intesa come â??resâ?• e esercizio dellâ??impresa il caso della successione mortis causa a favore di soggetti non imprenditori, lâ??affitto e lâ??usufrutto di azienda. In tutti questi casi la proprietA della stessa A" sganciata dal suo esercizio, in quanto lâ??azienda Â" nella disponibilitA del proprietario della â??cosaâ?• senza che da parte dello stesso vi sia esercizio della??attivitA di impresa.